

**PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE I PUNTI DI ATTENZIONE PERTINENTI E RIPORTARLI NELLA TABELLA 1 DEL MODULO 4**

**RUMORE – PUNTI DI ATTENZIONE:**

Se, a seguito della valutazione, può ritenersi che i valori inferiori di azione (80 dB) non possono essere superati, è stata inclusa una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria la misura dei livelli di rumore a cui i lavoratori sono esposti

Se, a seguito della valutazione, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione (80 dB) possono essere superati, sono stati misurati i livelli di rumore

E' stato valutato il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo

E' stato valutato se l'esposizione dei lavoratori nelle diverse mansioni superino i e i valori di azione e i valori limite di esposizione

Sono stati valutati tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore (con particolare riferimento alle donne in gravidanza)

Sono stati valutati, per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche (es. toluene, xilene ecc.) connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni

Sono stati valutati, tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni

Si è tenuto conto delle informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia

Si è tenuto conto del prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale

I metodi e le strumentazioni utilizzati risultano essere adeguate alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche

La valutazione e la misurazione dei livelli di esposizione al rumore sono ripetute ogni quattro anni, oppure in occasione di notevoli mutamenti dell'organizzazione del lavoro o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità

**MISURE DI PREVENZIONE – PUNTI DI ATTENZIONE:**

Sono state scelte, ove possibile, attrezzature di lavoro adeguate che emettano il minor rumore possibile

Sono state adottate misure per il contenimento alla fonte del rumore, quali carter insonorizzati, cabine per separare le attività rumorose, ...

Sono state adottate misure per la riduzione della propagazione del rumore, quali pannelli fonoassorbenti o fono isolanti...

Sono stati adottati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro

È stata svolta adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore

Le aree con esposizione a livelli superiori a 85 dB sono indicate con appositi segnali, delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile

Qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione e nel caso in cui l'esposizione al rumore superi gli 80 dB il sono messi a disposizione dei lavoratori

dispositivi di protezione individuale dell'udito	
Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra degli 85 dB, vengono consegnati i dispositivi di protezione individuale dell'udito e ci si assicura che vengano indossati dai lavoratori	
Sono scelti dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti	
Viene verificata l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito	
E' stata adottata una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo	
<b>SORVEGLIANZA SANITARIA – PUNTI DI ATTENZIONE:</b>	
Viene effettuata la sorveglianza sanitaria ai lavoratori la cui esposizione eccede i valori superiori d'azione (85 dB)	
La cartella sanitaria e di rischio è conforme all'allegato 2a e, in particolare, riporta i valori individuali di esposizione	
E' stata garantita una informazione e formazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore ai lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione ( $\geq 80$ dB)	